



GIUNTA REGIONALE

Allegato n. 1

DISCIPLINARE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA

FONTI NORMATIVE E AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO:

- Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (*Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154*) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 febbraio 2024 n. 83709 "*Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività.*", pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13.04.2024;
- Circolare AGEA n. 29528 del 12 aprile 2024 avente ad oggetto: "*Disciplina attuativa del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).*";

Premessa

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'art. 2 del Decreto MASAF n. 83709 del 21 febbraio 2024, svolgono attività di assistenza alle imprese agricole nonché ogni altra attività prevista dalla legge o agli stessi delegata dagli organismi pagatori, dalle regioni e province autonome e da altri enti pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze riservate agli iscritti agli ordini e ai collegi professionali, secondo il principio della sussidiarietà.

I CAA perseguono gli obiettivi di dematerializzazione dei documenti giustificativi a supporto della validazione dei fascicoli aziendali, nonché dei documenti ad essi correlati e delle domande di aiuto degli interventi previsti dalla PAC.

Previa sottoscrizione di convenzioni con gli organismi pagatori, ai CAA sono delegate le attività di aggiornamento dell'anagrafe delle aziende agricole e in particolare la costituzione e l'aggiornamento e la custodia del fascicolo aziendale.

In forza della sottoscrizione di convenzioni con gli organismi pagatori, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici, è possibile delegare ai CAA le funzioni di accettazione e registrazione, nei sistemi informativi, delle istanze, delle dichiarazioni, delle domande di aiuto, di sostegno di pagamento che i produttori intendono presentare.

I CAA, previa sottoscrizione di eventuali apposite convenzioni con gli enti competenti, possono svolgere le seguenti ulteriori attività:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili degli utenti;
- b) assistere gli utenti nell'elaborazione e nella trasmissione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonché nell'elaborazione e nella trasmissione di istanze e di dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse degli agricoltori;
- c) assistere gli utenti nella elaborazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali;
- d) consultare, nell'interesse degli utenti, le banche dati del SIAN ai fini della verifica dello stato di ciascuna pratica;
- e) raccogliere i dati di base per lo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'art. 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale.



GIUNTA REGIONALE

I CAA, previo mandato dei propri utenti, accertano e attestano fatti o circostanze di ordine tecnico, concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati.

Il DM 21 febbraio 2024, n. 83709, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 comma 6 del D. Lgs. N. 99/04, estende l'ambito delle funzioni di competenza dei CAA allo svolgimento di attività di verifica della completezza documentale delle istanze presentate dai produttori nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici e degli enti locali.

Ai sensi dell'art. 19 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709 i CAA costituiscono, aggiornano e gestiscono il fascicolo aziendale, sulla base di un mandato esclusivo sottoscritto dal produttore con il quale questi si impegna a:

- a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
- b) collaborare con il CAA al fine di garantire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività affidate;
- c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709.

Il trattamento dei dati, ai quali i CAA hanno accesso, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del codice dell'amministrazione digitale, così come previsto dall'art. 2 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709)

Le informazioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 1° marzo 2021 n. **99707** (*Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*), pubblicato sulla G.U. n. 94 del 20 aprile 2021, sono acquisite dagli organismi pagatori per il tramite dei CAA e sono dagli organismi pagatori messe a disposizione sul SIAN, previa definizione delle modalità tecniche concordate con Agea Coordinamento.

Ai sensi dell'art. 7 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709, i CAA che richiedono l'autorizzazione e le società, di cui essi si avvalgono, devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi e dimostrare idonea capacità operativa in riferimento alle sedi proprie e delle società di servizi impiegate.

Sono di seguito indicate le disposizioni volte all'accertamento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per l'abilitazione delle sedi operative che il competente ufficio del Dipartimento Agricoltura osserva nello svolgimento dei procedimenti di competenza. Dette disposizioni applicative sono state formulate in osservanza dei riferimenti normativi ed amministrativi richiamati in premessa.

1 Requisiti oggettivi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709, l'autorizzazione ad operare come CAA è rilasciata in presenza di requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa. Ai sensi del citato DM per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti, degli organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene al reperimento, alla verifica, all'informatizzazione, all'elaborazione e alla trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi richiamati.

Alla luce di quanto disposto dal richiamato DM 21 febbraio 2024, n. 83709, con particolare riferimento agli articoli 11 e 12, sono di seguito declinati i requisiti oggetti che i CAA devono possedere.

1.1 Locali e Mezzi materiali



GIUNTA REGIONALE

Tutti i locali ed i mezzi materiali devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di agibilità dei fabbricati ed in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori.

La conformità dei locali alla vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori è comprovata dalla seguente documentazione da cui desumere la destinazione a ricevere il pubblico:

- *visura catastale*: le categorie catastali considerate idonee a dimostrare la destinazione a ricevere il pubblico sono:

- A 10: uffici e studi privati;
- B 4: uffici pubblici;
- C 1: negozi e botteghe;
- D 5: istituti di credito, cambio e assicurazione;
- D 8: fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di attività commerciali

- *certificazione*, rilasciata dal Comune ove è ubicata la sede operativa, dell'agibilità dei locali ad uso ufficio, direzionale, commerciale. In assenza della certificazione di tale requisito, è comunque necessario dimostrare l'inoltro della istanza diretta ad ottenere il certificato di agibilità indirizzata al Comune dove è ubicato il locale adibito a sede CAA, fermo restando l'obbligo di produrre il relativo certificato entro i termini previsti per l'abilitazione della sede operativa o di inoltrare l'eventuale successivo riscontro dell'amministrazione comunale all'istanza presentata.

- Il certificato di agibilità dei locali rilasciato dall'amministrazione comunale comprova anche la conformità degli stessi alla vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

- Documento di valutazione dei rischi (DVR) come previsto dal D.lgs. 81/2008

1.2 Documentazione comprovante il titolo di possesso dei locali:

- *copia del contratto* di compravendita o altro atto traslativo della proprietà, ovvero documentazione comprovante il titolo originario della stessa;

- *altri titoli di possesso*, quali: il *contratto di locazione* o di *sub – locazione*, il *comodato*, il contratto di *leasing*.

È essenziale che i contratti siano in forma scritta e contengano tutti i dati necessari ad identificare i contraenti, e, in particolare, che uno dei contraenti sia riconducibile inequivocabilmente al Legale Rappresentante del CAA o al Legale Rappresentante della Società di Servizi di cui si avvale il CAA. Dovranno essere presenti, inoltre, i dati identificativi dei locali oggetto del contratto regolarmente registrato, in modo tale che sia possibile effettuare il riscontro con la documentazione presentata ai fini dell'abilitazione. Dovrà essere espressamente indicato che i locali, oggetto del contratto, saranno adibiti per svolgere il servizio CAA.

La registrazione degli atti è resa obbligatoria dalla normativa vigente in materia e ne sarà quindi verificata la regolare effettuazione.

Con riguardo al concetto di "*locali*" si precisa che con tale termine si intende fare riferimento ad uno o più vani ricompresi in unità immobiliari la cui destinazione catastale sia compatibile con l'uso esclusivo dell'attività dei CAA.

Si precisa, inoltre, che al fine di garantire la riconoscibilità delle strutture da parte degli utenti non è consentito che, all'interno di uno stesso locale, sia svolta l'attività da parte di più CAA titolari di autonomi titoli abilitativi. La copresenza di più CAA in uno stesso locale non è consentita nemmeno nel caso in cui sia garantita l'apertura degli uffici in giornate diverse.



GIUNTA REGIONALE

I locali debbono essere adibiti esclusivamente all'esercizio delle attività del CAA. È compatibile il contestuale esercizio, in orari e giorni diversi, dell'attività di CAF.

1.3 Giorni di apertura (art. 10 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709)

Ogni sede operativa deve garantire l'accesso al pubblico per almeno 5 ore giornaliere, anche se non consecutive, e per almeno due giorni la settimana.

I locali debbono assicurare la riservatezza dell'assistito nel momento dello svolgimento della sua pratica.

I dati dell'assistito devono essere trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e D.lgs. 196/2003.

1.4 Mezzi materiali e attrezzatura d'ufficio

Ogni sede operativa deve garantire una dotazione minima di attrezzature d'ufficio:

- una postazione operativa di lavoro, ad uso esclusivo del CAA, che possa in ogni caso garantire la privacy dell'utente;
- le dotazioni informatiche e telematiche devono garantire adeguata connessione al SIAN e con gli altri sistemi informatici degli Organismi pagatori regionali, anche ai fini della tracciabilità, mediante gli stessi servizi SIAN, dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori;
- il software applicativo deve essere adeguato alla mansione da svolgere, di facile uso e adattabile al livello di conoscenza ed esperienza dell'utilizzatore;
- seggiole, tavoli, scaffalature, armadi, fotocopiatrice, stampante, telefono, ecc., adeguati all'operatività;
- le attrezzature informatiche debbono essere ad uso esclusivo della sede operativa del CAA.

Nei locali deve essere presente un archivio, non accessibile al pubblico, ad uso esclusivo della sede, che sia in grado di consentire un'agevole consultazione delle pratiche. Gli spazi debbono poter essere chiusi e, in ogni caso, garantire adeguata sicurezza e riservatezza della documentazione conservata.

I locali di ogni sede operativa del CAA debbono essere provvisti di appositi contrassegni di identificazione visibili a terzi in cui siano riportati i giorni e le ore di apertura al pubblico.

All'interno della sede operativa deve essere esposta e consultabile, da parte dell'utenza, la carta dei servizi, di cui all'art.12 comma 6, secondo capoverso, del DM 21/02/2024, n. 83709.

1.5 Dipendenti

Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di servizi di cui si avvale, per ogni sede operativa, deve essere garantita la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore/utente, comunque non superiore a un numero di fascicoli medio per operatore, pari a 350 fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9.000 ettari.

Per i propri dipendenti il CAA assicura che siano in regola con gli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Tale ultimo profilo può essere accertato in qualsiasi momento dalla Regione attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2 Requisiti soggettivi



GIUNTA REGIONALE

In osservanza di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del DM 21/02/2024, n. 83709, i CAA devono essere in possesso di certificazione ISO 27001 o, fino al termine massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del DM 21 febbraio 2024 devono assumere l'impegno a conseguire detta certificazione.

I CAA devono altresì aver predisposto e devono applicare un Modello di organizzazione e gestione nonché un Codice etico ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti dei CAA e delle società di servizi di cui i CAA si avvalgono, non devono:

- a) aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
- b) essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
- c) aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
- d) intrattenere rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale e di consulenza con le pubbliche amministrazioni.

Comunque, fermo restando quanto previsto all'art. 12 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709, i dipendenti del CAA:

- a) non devono intrattenere rapporti di consulenza con pubbliche amministrazioni e con soggetti privati per le situazioni confliggenti;
- b) possono svolgere le suddette funzioni per un solo CAA.

2.1 Responsabile tecnico

I CAA nominano, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in discipline agrarie o equipollenti, ovvero in scienze economiche, ovvero in possesso di diploma di perito agrario o agrotecnico; di cui sia altresì attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale da almeno due anni, oppure che abbia maturato un'esperienza lavorativa, almeno biennale, nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli. Il responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attività lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento dell'Unione europea, per almeno tre anni.

2.2 Responsabile sede operativa

I CAA nominano un responsabile di sede per ogni sede operativa, che si trovi in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- 1) possesso di un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti;
- 2) possesso di un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, CAA o società ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative società di servizi.

Il Responsabile di sede deve garantire la sua presenza nella sede di cui è responsabile nei giorni e negli orari prestabiliti.

3 Organizzazione

Ai sensi dell'articolo 12 del DM 21/02/2024, n. 83709, per lo svolgimento delle attività delegate dagli organismi pagatori in convenzione, i CAA:



GIUNTA REGIONALE

- impiegano esclusivamente operatori in regime di lavoro dipendente subordinato a tempo pieno o parziale con il CAA o con le società di servizi;
- garantiscono la separazione tra le funzioni di ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei sistemi informativi dei dati e documenti e la funzione di validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/127;
- garantiscono che gli operatori con funzione di «istruttori», per la ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi o ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, centri di assistenza agricola o relative società di servizi;
- garantiscono che gli operatori con funzione di «verificatori», per la validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/127, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi/ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, CAA o società ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative società di servizi.

Gli organismi pagatori mettono a disposizione dei CAA una procedura informatizzata di tracciamento delle attività svolte complessivamente dagli istruttori e dai verificatori nell'esercizio delle funzioni delegate.

4. Presentazione della richiesta per l'autorizzazione a Centro autorizzato di assistenza agricola

In osservanza degli articoli 12, 13 e 17 del DM 21/02/2024, n. 83709 devono essere osservate le modalità, di seguito riportate, per la presentazione della richiesta di autorizzazione ad operare da parte del CAA.

4.1 Istanza per la richiesta di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione ad operare come CAA deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma in cui CAA ha la sede legale e la stessa contiene:

- a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita IVA della società richiedente;
- b) i dati anagrafici degli amministratori della società richiedente, nonché' dei componenti del collegio sindacale, ove esistente;
- c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile tecnico di cui all'art. 9, comma 4 del DM 21 febbraio 2024 n. 83709;
- d) le sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti;
- e) l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attività di CAA;
- f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse;
- g) il numero di fascicoli aziendali definito dalle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Devono altresì essere allegati all'istanza di cui al comma 1:

- a) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) la copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 1 del DM 21 febbraio 2024, dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;



GIUNTA REGIONALE

- c) una relazione concernente la struttura tecnica, la pianta organica, gli strumenti e la capacità operative della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 17 del DM 21 febbraio 2024;
- d) la certificazione ISO 27001, in corso di validità (art.12 del DM 21/02/2024, n. 83709);
- e) il Modello di Organizzazione e gestione redatto ai sensi del D. Lgs. 231/01 e il Codice Etico (aggiornati con periodicità annuale).

4.2 Capitale sociale, garanzia e ambito territoriale d'operatività

In osservanza di quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709, viene declinato quanto di seguito riportato.

Lo statuto delle società richiedenti l'autorizzazione, ad operare come CAA, prevede lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709 nell'ambito dell'oggetto sociale; le altre attività previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per finalità, compatibili con lo svolgimento delle funzioni di CAA.

Il capitale sociale delle società richiedenti non può essere inferiore a 51.646 euro, salve eventuali deroghe normativamente previste per il tipo di società utilizzata. Il capitale deve risultare interamente versato. Le quote o le azioni di società in possesso della qualifica di CAA e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite solo a soggetti abilitati alla costituzione di CAA; ugualmente le operazioni di fusione e di scissione possono attuarsi tra società in possesso della qualifica di CAA.

Agli operatori, che fanno parte di un CAA, è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche nonché funzioni delegate di controllo di cui all'art. 18 del DM 21 febbraio 2024, 83709; in particolare è fatto divieto all'operatore del CAA di validare e rilasciare domande di finanziamento ed atti amministrativi i cui allegati siano stati predisposti e sottoscritti dallo stesso operatore.

Al fine di garantire la copertura dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività agli organismi pagatori o agli utenti, le società richiedenti stipulano una polizza per la responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari almeno ad euro 2.065.827,60.

L'ambito territoriale minimo di operatività dei CAA coincide con il territorio della regione, o di una provincia autonoma. Il CAA deve possedere strutture operative nella regione in cui intende operare e dimostrare idonea capacità operativa in riferimento alle sedi proprie e delle società di servizi impiegate.

La società autorizzata ad operare come CAA, e le società di cui essi si avvalgono, devono prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate o la funzione di controllo interno/*internal audit* secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana *internal auditor*.

4 Verifica e Autorizzazione (Art. 14 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709)

In osservanza dell'articolo 14 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709, la Regione Abruzzo, dopo aver ricevuto l'istanza di autorizzazione, entro sessanta giorni procede alla valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi posseduti dalla società richiedente e trasmette il provvedimento di riconoscimento ad AGEA Coordinamento.

Le società richiedenti l'autorizzazione ad operare come CAA nella Regione Abruzzo, aventi sede legale nel territorio regionale, presentano la relativa istanza utilizzando la modulistica che sarà approvata con successivo atto della Direttrice del Dipartimento Agricoltura.

5 Vigilanza



GIUNTA REGIONALE

Nel rispetto dell'articolo 15 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709, le attività di vigilanza sono svolte nel rispetto delle modalità di seguito indicate.

La Regione Abruzzo, nei confronti delle società da essa già autorizzate e riconosciute ad operare come CAA, esercita la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti al Capo II del DM 21 febbraio 2024, n. 83709. A tal fine, predispone un piano annuale di controlli a campione e si avvale, per l'esecuzione dei controlli, delle Regioni e Province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA inseriti nel campione. Le risultanze di detti controlli sono pubblicate nell'ambito di una sezione ad accesso riservato dei registri, di cui all'articolo 5 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709, secondo le procedure definite da AGEA Coordinamento.

La Regione svolge, altresì, attività di controllo sui CAA riconosciuti dalla Regione stessa, con riguardo a modifiche intervenute nel soggetto autorizzato e/o concernenti: l'apertura, chiusura ed il trasferimento delle sedi operative regionali e modifiche del personale in esse impiegato. Per le strutture operative, ubicate sul territorio regionale, riferite a CAA autorizzati da altra Regione e Provincia Autonoma, la Regione effettua i controlli sull'apertura ed il trasferimento delle sedi operative regionali e sulle modifiche del personale in esse impiegato.

Fatto salvo quanto previsto sopra, per l'esecuzione dei controlli concernenti i requisiti degli operatori e quelli relativi all'apertura ovvero al trasferimento di sedi dei CAA per i quali è stata concessa l'autorizzazione ad operare, la Regione si avvale dell'assistenza delle Regioni e Province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture operative dei CAA.

Per lo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza sono osservate le modalità e gli strumenti messi a disposizione da Agea Coordinamento e dal competente Organismo Pagatore come previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4, del DM 21 febbraio 2024, n. 83709 e dalla Circolare Agea n. 29528 del 12 aprile 2024.

7 Sospensione e revoca dell'autorizzazione ad operare come CAA

In osservanza degli articoli 15 e 16 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709, la Regione, nel caso in cui rilevi la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige un verbale di contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di trenta giorni per rimuovere la causa ostativa alla prosecuzione delle attività. In caso di mancata ottemperanza, la Regione revoca l'autorizzazione al CAA e ne cura la pubblicazione sui registri di cui all'articolo 5 del DM 21 febbraio 2024, n. 83709, nel rispetto delle procedure definite dall'Agea Coordinamento.

La revoca dell'autorizzazione ad operare come CAA è disposta nei seguenti casi:

- a) in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nello svolgimento dell'attività affidata;
- b) in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi posti dalle convenzioni di cui al Decreto ministeriale;
- c) in caso di perdita dei requisiti oggettivi di cui all'art. 10 del Decreto ministeriale;
- d) mancata presentazione alla Regione e al competente organismo pagatore della documentazione di cui all'art. 10, comma 3, del DM 21 febbraio 2024, n. 83709;

La Regione dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione ad AGEA



GIUNTA REGIONALE

Coordinamento ed all'Organismo pagatore competente.

Ai sensi dell'articolo 16, del DM 21 febbraio 2024, n. 83709, in caso di accertata incompatibilità o di violazione del divieto previsto dall'art. 7, comma 3, dello stesso Decreto, si applica la sospensione dell'autorizzazione ad operare come CAA per novanta giorni. La Regione comunica le sanzioni irrogate ai competenti ordini professionali o agli organismi rappresentativi di categoria per i provvedimenti di competenza, dandone informativa ad AGEA Coordinamento.

8 Disposizioni operative

Le procedure e la modulistica per l'invio dell'istanza di autorizzazione ad operare come CAA e le direttive per il possesso, l'accertamento e la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti per il riconoscimento, nonché per l'attività di vigilanza e controllo effettuata sugli stessi e sulle sedi operative da essi possedute, anche per la prevista attività di supporto alle altre Regioni e Province autonome, sono definiti con apposito provvedimento della Direttrice del Dipartimento Agricoltura. Con il richiamato provvedimento possono essere fornite indicazioni operative circa taluni aspetti dei requisiti richiesti dal Capo II del DM 21 febbraio 2024, n. 83709 anche per la previsione di ulteriori requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dallo stesso decreto a norma dell'articolo 12, comma 7, in relazione alle eventuali ulteriori attività oggetto di affidamento in convenzione da parte della Regione o dell'Organismo pagatore ai CAA.

9 Disposizioni finali

In relazione alle attività oggetto di affidamento in convenzione con i CAA, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del DM 21 febbraio 2024, n. 83709, la Regione potrà prevedere, con successivo provvedimento, i requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui ai commi da 1 a 6 del predetto decreto, nonché prevedere ulteriori requisiti minimi di garanzia e funzionamento oltre a quelli stabiliti al Capo II del Decreto ministeriale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rimanda alle disposizioni stabilite nel DM 21 febbraio 2024, n. 83709 nella Circolare Agea n. 29528 del 12 aprile 2024.